

giunti per manifestare pacificamente a Genova e, tra questi, numerosi dirigenti di un partito della sinistra greca presente in parlamento, il Synapsismos, compreso un componente della segreteria nazionale;

è la prima volta che il dirigente di un partito democratico dell'Unione europea viene fermato alla stregua di un sospetto terrorista;

il clima che si sta creando alle frontiere è decisamente grave e colpisce il diritto fondamentale alla libera circolazione delle persone —:

quali siano i motivi a giustificazione di tale atteggiamento;

se non intenda immediatamente intervenire al fine di consentire l'accesso di esponenti politici democratici e pacifisti nel nostro Paese. (4-00349)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

DIANA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Tar Campania con sentenza del 18 giugno 2001 ha annullato, previa sospensione il decreto del rettore dell'Istituto Universitario « Suor Orsola Benincasa » n. 130 del 2001, con il quale veniva annullato il bando dei corsi polivalenti di specializzazione per gli insegnanti di sostegno, nonché l'atto interministeriale n. 10496 del 24 aprile 2001 con il quale si poneva fine ai suddetti corsi non iniziati alla data dell'1 aprile 2001;

a seguito della succitata sentenza del TAR l'Istituto « Suor Orsola Benincasa » di Napoli ha dato avvio alle procedure di selezione per l'espletamento dei corsi precedentemente annullati;

alcune Università, in ottemperanza della nota interministeriale n. 10496 del 24 aprile 2001, avevano revocato i bandi di indizione di nuovi corsi;

il decreto ministeriale n. 460 del 1998 fa obbligo di completare i corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno entro l'anno 2000/2001 per le scuole secondarie ed entro il 2001/2002 per le scuole materne ed elementari —:

se e quali provvedimenti intenda assumere per restituire certezze circa la validità dei titoli dei corsi in fase di attivazione soprattutto a tutela degli aspiranti docenti che si apprestano a spese non irrilevanti ai fini dell'iscrizione ai corsi;

quali provvedimenti intenda adottare per garantire il massimo di trasparenza in tutta la delicata vicenda dei corsi di sostegno;

se il Governo intenda riaperti tutti i termini temporali per l'attivazione dei corsi da parte di tutte le Università. (4-00343)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

MASSIDDA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 13 dicembre 1994, congiuntamente alla firma dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, veniva stilato un verbale d'intesa con il quale il Governo Berlusconi, nella persona del Ministro del Lavoro, si impegnavano, tra l'altro, a sopprimere il Fondo Speciale degli autoferrotranvieri e a valorizzare gli anni di Fondo speciale pari a 0,25 per cento;

il decreto-legge n. 92 del 29 marzo 1995, contrariamente agli impegni assunti dal Governo Berlusconi, non riconosce più ad ogni autoferrotranviere la valorizza-

zione dello 0,25 per ogni anno di anzianità contributiva presso il Fondo speciale;

l'ipotesi di Ccnl era stata raggiunta dopo tre anni di vacanza contrattuale ed un lungo, inconcludente periodo di serrata trattativa, sbloccata solo dalla mediazione del Ministro del Lavoro e conclusasi con l'impegno sopra ricordato, il quale portava alla soluzione dei gravissimi problemi previdenziali della categoria;

la suddetta ipotesi contrattuale, pur evidenziando un costo contrattuale inferiore ai contenuti dell'Accordo del 23 luglio 1993 e pur non prevedendo aumenti economici per gli anni 1992 e 1993, veniva ugualmente approvata dai lavoratori proprio perché si dava il giusto peso alle loro posizioni contributive;

il mancato rispetto degli impegni aveva determinato lo stato di agitazione della categoria con la conseguente effettuazione di una serie di scioperi —:

se non ritengano opportuno di soddisfare urgentemente le aspettative degli autoferrotranvieri, concernenti la valorizzazione degli anni di Fondo speciale pari a 0,25 per cento. (4-00338)

* * *

SANITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

LUMIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la Direttiva europea 86/457/CEE ha istituito in tutti i paesi dell'Unione il Corso di Formazione in Medicina Generale adducendo a motivo di ciò: « il bisogno di una formazione specifica del medico generico che deve prepararlo ad adempiere a una funzione a lui propria... eccetera ». La stessa ha tra l'altro lasciato ai vari Stati la prerogativa di riconoscere i diritti acquisiti come equipollenti (articolo 7 comma 2) al suddetto corso. L'articolo 2

comma a) recitava che doveva essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio;

il Governo italiano recepiva questa direttiva con ben cinque anni di ritardo. La legge 8 agosto 1991, n. 256 prevedeva però all'articolo 5 comma 2 l'espletamento di un concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, in totale spregio dei dettami europei, e all'articolo 6 riconosceva come diritto acquisito l'essere laureato al 31 dicembre 1994 fissando questa data come termine ultimo per l'ingresso in graduatoria regionale di medicina generale indipendentemente dal possesso dell'attestato. La data del 31 dicembre 1994 veniva ulteriormente confermata dal decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 che riconosceva in qualità di diritto acquisito l'inserimento nelle graduatorie di medicina generale a tutti coloro che si fossero abilitati all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994. Coloro che al 31 dicembre 1991 (anno di promulgazione della 256/91) erano studenti in medicina e chirurgia si erano immatricolati sapendo che con la sola laurea ed abilitazione si potevano iscrivere alle graduatorie regionali (e col tempo divenire medici di guardia medica, di base, o della medicina dei servizi) ed hanno visto svanire tutto ciò solo perché laureati dopo il 31 dicembre 1994;

nel 1993 la direttiva 93/16/CEE al Titolo IV disciplinava la formazione specifica in medicina generale ribadendo per quel che riguarda le modalità d'accesso (articolo 31 comma 1) le stesse modalità previste dalla 86/457 e cioè che doveva essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio. Inoltre questa direttiva riconosceva agli Stati membri la possibilità di una formazione a tempo ridotto (articolo 34);

il Governo italiano recepiva questa ennesima direttiva con ben sei anni di ritardo e per la precisione con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Detto decreto legislativo nell'organizzare la materia in tema di formazione specifica in